



COMUNE GOTTOLENGO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 20 del 30/06/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO - DEFINIZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
MASSA GIACOMO	X		ALBERINI SARA	X	
FRERETTI ANDREA	X		DI BLASIO FORTUNATO	X	
DANCELLI DANIELE		X	ONORINI GIACOMINO	X	
SORMANI GIUSEPPE	X		ZANON MARIA ROSA	X	
MILZANI ANDREA	X		BRAVO ELIO		X
GHIDELLI FEDERICO	X		CAPELLI MARIA LUISA	X	
BODINI LUIGINA		X			

Presenti : 10 Assenti: 3

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO - DEFINIZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

Il Sindaco espone per sommi capi i contenuti della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni con le quali sono state approvate le aliquote IMU :

- N. 47 del 29/10/2012, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012;
- n. 24 del 31/07/2013 con la quale sono state rideterminate le aliquote IMU per l'anno 2013;
- n. 21 del 15/07/2014 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2014;
- n. 17 del 20/05/2015 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2015;
- n. 15 del 27/04/2016 con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2016;
- n. 10 del 01/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote IMU e le detrazioni di imposta per l'anno 2017;
- n. 7 del 26/02/2018 con la quale sono state confermate le aliquote IMU e le detrazioni d'imposta per l'anno 2018;
- n. 11 del 28/03/2019 con la quale sono state confermate le aliquote IMU e le detrazioni d'imposta per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'IMU, ora disciplinata dalle norme sopra citate;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della seguente griglia di aliquote della nuova IMU introdotta dalla Legge 160/2019:

- a) ALiquOTA ORDINARIA: 10,60 per mille aliquota di base per tutti gli immobili /aree edificabili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- b) ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 748-749 L. 160/19): 5,00 per mille (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9);
- c) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (comma 750 – L.160/19): 1,00 per mille
- d) FABBRICATI MERCE (comma 751 – L. 160/19): 1,00 per mille
- e) TERRENI AGRICOLI (comma 752 – L. 160/19): 10,00 per mille
- f) FABBRICATI TIPO D (comma 753 – L. 160/19): 10,60 per mille
- g) Detrazione di 200,00 euro per l'abitazione principale classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;

RITENUTO opportuno per le unità immobiliari, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, stabilire un'aliquota IMU pari a zero, esentando pertanto per l'anno 2020 tali tipologie;

PRESO ATTO, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

RILEVATO che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: “779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il

regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale prot. n. 5047 in data 19.06.2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **di approvare** il nuovo regolamento per la disciplina dell'IMU, allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;
2. **di stabilire** per l'esercizio 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU:
 - a) ALIQUOTA ORDINARIA: 10,60 per mille aliquota di base per tutti gli immobili /aree edificabili non indicati alle successive lettere del presente punto;
 - b) ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 748-749 L. 160/19): 5,00 per mille (per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 – A8 e A9);
 - c) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (comma 750 – L.160/19): 1,00 per mille
 - d) FABBRICATI MERCE (comma 751 – L. 160/19): 1,00 per mille

- e) TERRENI AGRICOLI (comma 752 – L. 160/19): 10,00 per mille
- f) FABBRICATI TIPO D (comma 753 – L. 160/19): 10,60 per mille
- g) Detrazione di 200,00 euro per l'abitazione principale classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;

3. **di dare atto** che per le unità immobiliari, possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, l'aliquota IMU risulta essere pari a zero, esentando pertanto per l'anno 2020 tali tipologie;
4. **di dare atto** che, le aliquote oggetto della presente deliberazione, hanno effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione su sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28.10.2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli UNANIMI espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04/07/2020 R.P. N . 428, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2020

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Immediatamente ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

04/07/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Iapicca